Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante:

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell 1. 11. 12.3, pag. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. 170 dell'1 4. 1993, pag. 11. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

	(ECU/t
Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,67 (²) (³)
0712 90 19	136,67 (2) (3)
1001 10 00	180,03 (¹) (⁵)
1001 90 91	142,12
1001 90 99	142,12 (°)
1002 00 00	153,48 (6)
1003 00 10	137,61
1003 00 20	137,61
1003 00 80	137,61 (°)
1004 00 00	113,72
1005 10 90	136,67 (²) (³)
1005 90 00	136,67 (2) (3)
1007 00 90	148,84 (4)
1008 10 00	52,71 (9)
1008 20 00	96,53 (4)
1008 30 00	57,08 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	57,08
1101 00 00	211,61 (°)
1102 10 00	227,32
1103 11 30	290,62
1103 11 50	290,62
1103 11 90	227,06
1103 11 70	

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (9) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (°) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.